

10033 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DIOTALLEVI GIOVANNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2826
GIOVANNA VERGA		PU - 07/12/2022
AGOSTINACCHIO LUIGI		R.G.N. 10484/2022
DANIELA BORSELLINO		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/11/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 12/04/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina aggravata, ordinando la sua espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 235 cod.pen..

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 c.p."

Il ricorrente sostiene che "la Corte di appello di Roma, nella motivazione della sentenza, ha ommesso di effettuare la necessaria valutazione dell'opportunità e legittimità dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio italiano di cui all'art. 235 c.p.". Secondo la difesa la Corte di appello ha

rinvenuto la pericolosità sociale sulla base di parametri non riferibili all'imputato, ossia la scelta consapevole della via del crimine, la gravità e odiosità del fatto. Afferma, dunque, che non è stata considerata l'intensità del dolo e che non è stata correttamente valutata e accertata l'esistenza di legami familiari e affettivi con persone conviventi che risiedono in Italia, così come la famiglia di (omissis) radicata in Italia.

1.2. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 81 c.p. e 671 co. 1 c.p.p.

A tale proposito il ricorrente sostiene che ai fini della valutazione e del riconoscimento della continuazione non sono ostativi la distanza temporale e la non omogeneità dei fatti, così come ritenuto dalla Corte di appello.

Tanto più, aggiunge la difesa, quando i reati siano commessi da un soggetto che si trova in stato di tossicodipendenza, ossia di uno stato che deve essere tenuto nel debito conto dal giudice nel momento in cui valuta la sussistenza della continuazione, dovendosi considerare la finalità perseguita con le condotte criminose, ossia l'acquisto della droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di gravame, sia con riguardo al giudizio di pericolosità sociale sotteso all'espulsione ex art. 235 cod.pen., sia con riguardo alla continuazione.

In particolare:

- ha ritenuto la pericolosità sociale di (omissis) rimarcando molteplici elementi -in gran parte pretermessi dal ricorrente- quali le modalità del fatto, la particolare gravità e odiosità dello stesso, la circostanza che l'imputato, pur messo nelle condizioni di godere dei benefici di legge, ha commesso un secondo reato in un arco temporale inferiore a un anno;

- ha escluso la continuazione osservando che i fatti erano stati commessi in luoghi diversi, a distanza di otto mesi di tempo e con persone diverse, così dovendosi ritenere che essi «in mancanza di ogni ulteriore elemento di valutazione, sono espressione di due diverse spinte criminogene e pertanto di recidiva nel reato, non già di una programmazione unitaria a monte».

2. Il ricorrente si oppone alla motivazione spesa in punto di espulsione osservando come la Corte di appello non abbia approfondito il tema della sussistenza di concreti legami affettivi con persone conviventi e regolarmente residenti in Italia, per come richiesto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2.1. Nell'esaminare tale motivo va preliminarmente ribadito che la



condizione ostativa fissata dall'art. 19, comma 2, lett. c), si applica a tutte le espulsioni giudiziali e, quindi, anche all'espulsione prevista dall'art. 235 cod.pen. (la quale accede, come è avvenuto nel caso di specie, alla condanna dello straniero alla pena della reclusione per un tempo superiore ai due anni), (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 23399 del 14/07/2020, Perndoj, Rv. 279440 – 01; Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439-01; Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Caushi, Rv. 266276-01; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Bajraktarevic, Rv. 237625-01; Sez. 2, n. 3607 del 18/01/2011, Messaoud, Rv. 249160).

E' stato spiegato a tale riguardo che tale condizione ostativa è di portata generale, in quanto si riconnette a prevalenti esigenze umanitarie, o di tutela della persona del condannato, o delle sue relazioni familiari, e si applicano a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01; Sez. 6, n. 3516 del 1.2/01/2012, Farid, Rv. 251580-01; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, Nabil, Rv. 246974-01).

Alla luce di ciò, il giudice, nel momento in cui dispone l'espulsione, deve verificare l'eventuale sussistenza dei legami famigliari descritti dall'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. imm. e ove di questi ultimi non ne tenesse nel debito conto incorrerebbe nel vizio di omessa motivazione.

2.2. Tale vizio non si rinviene nella sentenza impugnata, ove si rilevi come l'assenza di legami sia stata evidenziata nella stessa impugnazione, là dove viene rimarcato lo sradicamento di (omissis) rispetto al contesto familiare di provenienza, stabilitosi in Italia.

Così si legge -infatti- nell'atto di gravame, sia pure nel motivo di appello dedicato alla continuazione: «[(omissis) dal compimento della maggiore età ha inteso abbandonare la casa familiare in Sicilia e, attratto adolescentemente dalla vita delle grandi città, si è trasferito (contro il parere dei genitori) prima a Milano e poi a Roma progettando di mantenersi con espedienti e reati predatori ai danni di passanti, senza ricercare una stabile attività lavorativa- ben si identifica con un programma criminoso, inteso quale raffigurazione mentale in via anticipata delle future condotte».

Da tale brano dell'appello si evince come sia radicalmente mancante nel caso in esame un concreto legame affettivo con persone conviventi e regolarmente residenti in Italia, visto che è lo stesso (omissis) che ci dice di essersi sradicato dalla propria famiglia di origine, con la quale non convive.

Da ciò si evince la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, là dove osserva che l'imputato è senza fissa dimora, così soddisfacendo l'obbligo di motivazione richiesto con riguardo al punto in esame.

3. Con riguardo alla continuazione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza.

3.1. A tal proposito deve rilevarsi come l'esistenza dello stato di tossicodipendenza sia stato dedotta per la prima volta in cassazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

3.2. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente -in realtà- confortano la correttezza della decisione dei giudici di merito, atteso che con esse si descrive una scelta di vita che, in quanto tale, non ricade nell'alveo dei parametri richiesti per la configurazione della continuazione.

In tal senso va ricordato che i principi che regolano l'istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l'unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l'attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (in tal senso, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01).

4. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022


Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 9 MAR. 2023



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

